Pubblicato il 06/05/2021

N. 01466/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2019, proposto da

MANGIARACINA Antonietta, in proprio e n.q. di legale rappresentante della "TENUTE MANGIARACINA Società Semplice Agricola", rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - Dipartimento Agricoltura – Ispettorato di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Arteuva di Latino e Tummino Societa' Agricola S.S. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del DDG n. 1501/2018, pubblicato in data 26 giugno 2018, nonché dei relativi

allegati, nella parte in cui hanno dichiarato “non ammissibile per progetto non cantierabile” l'istanza proposta dall'odierna ricorrente nella procedura di erogazione dei contributi di cui al Bando pubblico 2016 della Sottomisura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR 2014-2020;

- del D.D.G. n. 676 del 18/04/2019, nonché dei relativi allegati contenuti:

- l'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, integrato con inserimento delle istanze ammesse con riserva e di quelle ammesse in autotutela e/o che hanno avuto modificato il punteggio;

- gli elenchi regionali definitivi conseguentemente modificati dalle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto, e non ricevibili;

- ove possa occorrere, del Bando e delle Disposizioni attuative specifiche sottomisura 4.1;

- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura – Ispettorato di Agrigento;

Relatore nell'udienza pubblica in videoconferenza del giorno 22 aprile 2021 il dott. Sebastiano Zafarana;

RITENUTO che, anche in relazione agli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso nei riguardi di potenziali controinteressati non intimati, occorre disporre l’integrazione del contraddittorio e che, in relazione all’elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all’integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame,

- ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l’art. 151 c.p.c.

(notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che ha emanato l’impugnato provvedimento, e nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del presente ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- la prova dell’avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10;

- l’Assessorato regionale, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l’apposito avviso nella home page istituzionale, che dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell’Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone l’integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati.

Fissa per l’ulteriore trattazione la pubblica udienza del 21 ottobre 2021, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO